



Presidente

Omissis

Oggetto

Omissis – Modalità di verifica della validità di polizze fideiussorie – Utilizzo PEC e siti internet. Quesito

Con riferimento alla richiesta avanzata da Codesto *Omissis*, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 80107 del 28 maggio 2025 con la quale si chiede "se, secondo il nuovo quadro normativo di riferimento, sia possibile confermare ancora l'utilizzo dello strumento della PEC e dei siti internet quali metodi di verifica telematica della validità delle polizze fideiussorie, a supporto delle esigenze delle PPAA", si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'Anac, al fine di garantire modalità celeri e sicure di verifica telematica delle garanzie fideiussorie da parte delle stazioni appaltanti è intervenuta fornendo proprie indicazioni mediante la Delibera n. 696/2023, il Comunicato del 31 gennaio 2024 nonché il Comunicato del 28 giugno 2024 ratificato dalla Delibera n. 319/2024 di conferma e proroga al 31.12.2024 dei provvedimenti nel tempo assunti.

L'intervenuto decreto correttivo (d.lgs. 209/2024) al Codice dei contratti, in particolare l'art. 35, ha modificato l'art. 106, al comma 3, al secondo periodo, sostituito dal seguente: "*La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2024. Le piattaforme, operanti*



con tecnologie basate o su registri elettronici sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1"; e al comma 8, al terzo periodo dopo le parole "ai sensi del comma 3" inserendo le seguenti "ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente". Si ritiene che il suddetto nuovo assetto normativo di riferimento possa confermare l'utilizzo dello strumento della PEC quale metodo di verifica telematica della validità delle polizze fideiussoria. Ciò in quanto, da un'analisi comparativa delle disposizioni sopra richiamate (art. 106, commi 3 e 8) emerge come il comma 8, per la verifica tramite piattaforma, rimandi direttamente al contenuto del comma 3 (cosa che non avviene nel caso della verifica presso l'emittente). Nel comma 3, la verifica è definita come generica presso l'emittente, a differenza di quanto indicato nel comma 8 dove viene esplicitato il richiamo al sito internet.

Ciò posto, ne consegue che, se le uniche modalità per la verifica fossero quelle contenute al comma 8, non rileverebbe una diversa dizione espressa al comma 3, ma anche la riduzione della garanzia non dovrebbe essere specificata, in quanto si tratterebbe di una riduzione generalizzata.

Si può dunque ritenere che devono poter esistere e persistere altre modalità di verifica telematica presso l'emittente quale è lo strumento della Posta Elettronica Certificata.

Pertanto, avendo il decreto correttivo cristallizzato quanto già espresso sul punto dall'Autorità, possono intendersi confermate le indicazioni contenute nel Comunicato del 28 giugno 2024.

Ciò premesso, l'Autorità auspica che si possa addivenire quanto prima all'implementazione della piattaforma prevista dal Codice, al fine di superare il ricorso alla PEC. L'Autorità si rende disponibile a fornire il proprio supporto per l'individuazione delle soluzioni più adeguate.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente